

Capitolo sesto

La documentazione giuridica

Accanto alle fonti che conservano la memoria degli eventi in forma di narrazione storica, un'altra grande categoria di testimonianze medievali riguarda i diritti giuridici goduti da enti e persone, per concessione di un'autorità o per accordo fra parti interessate. Tali diritti possono essere della più varia natura: proprietà di beni, esercizio di giurisdizioni, esenzioni e privilegi, garanzia di attività economiche (dal patto per la coltivazione di una terra al contratto commerciale); caratteristico, oggi non meno che nel medioevo, è che ogni volta che si pone in essere o si modifica un diritto legalmente definito e protetto, ci si preoccupa di lasciarne una testimonianza formale, attraverso la quale sia possibile tutelare l'esercizio del diritto e difenderlo in caso di contestazione.

Le società organizzate hanno usato diversi espedienti per dare notorietà e sanzione ai diritti dei singoli. Per quanto riguarda il medioevo, i germani che invasero l'impero romano fondavano il pacifico godimento di un diritto sul fatto che esso fosse stato acquisito davanti a un'assemblea di liberi, che ne prendeva atto e lo garantiva in rappresentanza di tutto il popolo.

Nel mondo romano, invece, la funzione di serbare memoria dei diritti, almeno a partire dagli ultimi tempi della repubblica, veniva affidata alla documentazione scritta, più precisa, durevole e comoda delle testimonianze affidate alla memoria orale della collettività. Una volta insediati nei territori imperiali, anche i germani accolsero l'uso della documentazione scritta, combinandola con le loro procedure tradizionali.

Nei regni romano-barbarici se ne servirono più frequentemente le autorità pubbliche e la chiesa; meno il resto della società, in relazione alle tradizioni locali e all'origine etnica e sociale dei singoli. Ma progressivamente il ricorso alla documentazione scritta si diffuse e nella seconda parte del medioevo, soprattutto

dal XIII secolo in poi, esso divenne abituale in ogni territorio europeo e in ogni strato sociale, anche perché costituiva la testimonianza più apprezzata nella prassi giudiziaria. Dopo la parentesi barbarica si ristabilì dunque, nel corso del medioevo, l'impiego dell'atto scritto come forma basilare di documentazione giuridica; un uso che senza più interruzioni è giunto fino ai nostri giorni.

Lo studio critico della documentazione giuridica si è imposto verso la fine del XVII secolo. Bisogna tener presente che i diritti acquisiti nel corso del medioevo da enti ecclesiastici, signorie territoriali, famiglie aristocratiche, continuarono a essere considerati validi, almeno in linea di principio, addirittura fino alla Rivoluzione francese, nella cosiddetta società dell'«antico regime». Per questo gli atti scritti che ne serbavano testimonianza, vennero di norma conservati negli archivi di questi soggetti. Nel XVII e ancora nel XVIII secolo, rivendicazioni di proprietà, diritti e perfino di giurisdizioni furono spesso fondate su precedenti che risalivano al medioevo, e diedero luogo ai cosiddetti *bella diplomatica*, «guerre documentarie» nelle quali le parti interessate utilizzavano come armi i «diplomi», cioè gli atti emanati da autorità costituite, soprattutto dai sovrani e dai papi, in cui ritenevano che fossero fondate e documentate le loro rivendicazioni. Proprio in questi contesti cominciò ad affermarsi l'esigenza di un'analisi critica dei documenti giuridici medievali, al fine di valutare la loro testimonianza con criteri più certi di quanto non fossero il dibattito avvocatesco o l'autorità delle parti in conflitto. Innanzi tutto bisognava poter distinguere i documenti genuini da quelli falsi. Un'esigenza che del resto aveva una storia già lunga. Il documento giuridico, per la sua stessa funzione di fondamento e prova di diritti, è sempre stato esposto al rischio di alterazione e falsificazione. Nonostante gli accorgimenti che venivano presi all'atto della redazione, per garantirne la genuinità e rendere difficili le falsificazioni, già nel medioevo vennero frequentemente prodotti documenti falsi, talvolta dalle stesse persone e dagli stessi uffici deputati alla redazione dei documenti autentici. L'uso di alterare i documenti o di fabbricarne di falsi continuò anche in seguito, per interesse pratico e talvolta anche per divertimento erudito. La necessità di sottoporre i documenti giuridici a un controllo di genuinità venne dunque avvertita già nel medioevo, ma la critica dei documenti fece progressi soprattutto con la nascita della filologia testuale umanistica; è famoso il caso della cosiddetta Donazione di Costantino, un documento che aveva avuto grande importanza

nella storia del papato medievale e che l'umanista Lorenzo Valla dimostrò verso il 1440 essere falso soprattutto sulla base di considerazioni linguistiche. Tuttavia solo a partire dalla seconda metà del XVII secolo si mise a punto un metodo critico per la verifica dei documenti giuridici antichi. Un caposaldo di questa ricerca è costituito dal trattato *De re diplomatica* che l'erudito benedettino Jean Mabillon pubblicò nel 1681. Egli fissò un complesso di conoscenze e di regole oggettive per l'analisi critica dei documenti o «diplomi» (a questi si riferisce il titolo) sulla base delle loro caratteristiche formali, sia nell'aspetto esteriore (materiale su cui è scritto il documento, grafie impiegate, segni vari di convalida, come sottoscrizioni, simboli grafici, sigilli), sia nella struttura e nella formulazione del testo. Quest'opera segna la nascita di una disciplina specialistica, la *diplomatica*, che poi, nel corso dell'Ottocento e del nostro secolo, ha maturato un decisivo arricchimento delle sue risorse e dei suoi obiettivi, affiancando all'esegesi formale del documento, l'indagine storica sugli uffici, le persone, le occasioni, che determinavano la redazione dei documenti; sulla cultura scrittoria, letteraria, giuridica degli estensori; sul valore del documento nella prassi giuridica e nell'attività giurisdizionale e politica delle autorità; perfino sulla sua funzione di espressione simbolica del potere politico. Dagli atti giuridici si traggono infatti almeno tre tipi di informazioni: uno relativo all'atto medesimo, alla sua natura e alle sue caratteristiche; un secondo sull'evento (negozio o azione giuridica) cui il documento si riferisce; un terzo infine relativo all'organizzazione, la cultura, le istituzioni, le pratiche delle società in cui l'atto è stato prodotto. Si è verificato insomma, negli studi sulla documentazione giuridica, un allargamento di prospettive analogo a quello che ha caratterizzato lo studio delle narrazioni storiografiche medievali. Come per queste si è passati dall'utilizzazione come semplici repository di notizie alla comprensione del loro valore in quanto testimonianze di idee politiche, cultura letteraria, dottrine teologiche e storiografiche proprie degli autori e dei loro ambienti, allo stesso modo i documenti giuridici sono diventati testimonianza non solo del singolo negozio giuridico e della sua registrazione, ma di tutto il complesso di componenti istituzionali e culturali che confluiscono nella produzione di ogni atto scritto.

I documenti studiati dalla diplomatica sono così definiti: «testimonianze scritte su fatti di natura giuridica, compilate nell'osservanza di forme determinate, destinate a procurar loro fede e

dar loro forza di prova». Questa definizione comprende tanto gli atti emanati, nel rispetto di determinate forme, da un'autorità istituzionale per conferire ad una persona o ad un ente diritti di vario genere (la forma più caratteristica di questi atti è il «diploma» di un sovrano), quanto gli atti procedenti dalla volontà di privati relativi a diritti per i quali essi abbiano competenza (la forma più caratteristica è quella dell'atto notarile). Sotto il profilo giuridico i primi sono classificati come *atti pubblici*, perché l'autorità che li emana, e che è la fonte dei diritti che essi conferiscono, ha natura pubblica, cioè esercita poteri statali. Gli altri, in cui il diritto non nasce da una concessione dell'autorità, ma si inquadra nella sfera privata, vengono definiti *atti privati*, anche nel caso in cui figurino essi un'autorità pubblica. Questa distinzione si riflette sul processo di produzione del documento e fa sì che l'atto pubblico sia diverso da quello privato, non solo per l'origine giuridica dei diritti, ma anche per la fisionomia esteriore e per la formulazione del testo. Pertanto l'analisi e la descrizione degli atti pubblici e di quelli privati vanno fatte separatamente per mettere in luce le caratteristiche proprie di ciascuna categoria.

Esistono anche altri tipi di documenti giuridici che rientrano più o meno esattamente nella definizione che si è data: ad esempio, i deliberati dei tribunali (placiti), oppure gli atti degli uffici amministrativi. Anche questi tipi di documento possono essere oggetto di analisi e studio diplomatico, perché rispondono a tipologie canonizzate, cioè presentano anch'essi caratteri interni ed esterni ricorrenti. Tuttavia in queste pagine si prenderanno in considerazione solo gli atti pubblici e gli atti privati, come sono stati appena definiti, che tradizionalmente costituiscono l'oggetto più consueto della scienza diplomatica e anche dal punto di vista quantitativo formano una parte rilevantissima della documentazione giuridica medievale.

1. Gli atti pubblici

Il documento pubblico studiato dalla diplomatica non riguarda atti di governo vero e proprio, come potrebbero essere la promulgazione di leggi o la notificazione di deliberazioni politiche, ma piuttosto quelle manifestazioni del potere che dal punto di vista giuridico vengono definite «atti di giurisdizione graziosa», consistenti in concessioni o riconoscimenti di diritti di varia na-

tura fatti da un titolare di autorità a vantaggio di un beneficiario.

L'espressione «titolare di autorità» cerca di adattarsi alla situazione medievale. Per definizione gli unici veri titolari dell'autorità pubblica sono gli imperatori e i re, che esercitano la sovranità entro le strutture istituzionali di cui sono a capo, cioè i regni e l'impero. In senso stretto dunque solo gli atti degli imperatori e dei re dovrebbero essere considerati «atti pubblici». Tuttavia vengono fatti rientrare in questa categoria anche documenti emanati da altre autorità la cui fisionomia è meno chiaramente definibile in base al diritto pubblico moderno. Ad esempio hanno fisionomia di atti pubblici i documenti papali, anche se riferiti alla giurisdizione spirituale ed ecclesiastica e non a quella temporale. Più complesso è il caso delle autorità che esercitavano poteri politici e giurisdizionali ampi ed autonomi, ma non una vera sovranità: i signori dei principati feudali, per esempio, o, sul versante ecclesiastico, i vescovi e gli arcivescovi.

Anche agli atti di queste autorità può essere riconosciuta natura pubblica, perché nel medioevo si tese ad assimilare la giurisdizione formale esercitata da personaggi politicamente qualificati all'esercizio di poteri pubblici, qualunque fosse la loro origine ed il loro rapporto con la sovranità regia o imperiale. Perciò si usa qui il termine, volutamente indefinito, di «titolare di autorità» per indicare l'autore del documento pubblico, quando agisce nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali.

Un atto pubblico doveva rispondere a vari requisiti. Esso doveva definire il diritto che istituiva e al contempo doveva costituire la testimonianza autentica della sua esistenza, valida a tutti gli effetti e non impugnabile. La validità giuridica del documento derivava dall'autorità che lo poneva in essere (e che tecnicamente è considerata l'«autore» di esso), ma l'atto doveva presentare anche caratteristiche formali e materiali su cui si fondava il riconoscimento della sua autenticità. Inoltre, poiché anche in quanto oggetto l'atto era un'espressione tangibile dell'autorità, esso doveva avere un aspetto esteriore prestigioso.

Per conseguire questi requisiti essenziali, tutte le autorità che producevano atti scritti si servirono dell'opera di scrivani professionisti, in grado non solo di stendere materialmente i documenti, ma anche di conferire loro le caratteristiche volute. Ciò significa che in tutte le sedi di governo e potere del medioevo vi furono solitamente uno o più specialisti della redazione degli atti, organizzati in uffici più o meno complessi e autonomi, che operavano in

stretto rapporto con l'autorità. Ciò si riscontra già nei regni romano-barbarici, che ereditarono sotto questo riguardo la tradizione e spesso l'organizzazione degli uffici dei governatori provinciali dell'impero romano. L'organizzazione burocratica non era molto complessa: uno o più *referendarii* (titolo e funzione desunti dall'organizzazione romana) accoglievano le istanze e le suppliche degli interessati, ne riferivano al re (di qui il loro nome) e successivamente curavano che venissero redatti gli atti corrispondenti alle decisioni del sovrano. La stesura materiale degli atti era fatta da *notarii* e *cancellarii*; il referendario controllava il testo finito. Io faceva sottoscrivere dal re e lo completava sottoscrivendolo lui stesso.

Questa procedura è ben documentata nel regno merovingio, dove un buon numero di originali consente di individuare anche le diverse fasi della redazione degli atti; l'organizzazione era press'a poco la stessa nel regno longobardo e in quello visigotico. Elementi caratteristici sono la partecipazione del re alla produzione dell'atto e la condizione laica di referendari e notai, ultimi eredi dei funzionari pubblici antichi.

Con l'avvento al potere dei Carolingi, questi caratteri vennero meno. I nuovi sovrani, fin da Pipino il Breve, si servirono esclusivamente di ecclesiastici per stendere i loro atti e affidarono a uno di loro la guida e la responsabilità di tutto il servizio. Causa di queste innovazioni furono probabilmente il declino dell'istruzione laica, avvertibile soprattutto nelle regioni settentrionali del regno franco, da cui proveniva la dinastia, e il coinvolgimento della chiesa nel nuovo governo. Bisogna anche tenere presente che i primi sovrani carolingi erano analfabeti ed avevano perciò bisogno di un fiduciario che controllasse per loro il lavoro degli scribi e dei notai. L'organizzazione venne rapidamente perfezionata. Sebbene non si formasse ancora un ufficio distinto e autonomo, perché il personale addetto alla redazione dei diplomi era costituito dal clero di corte che svolgeva funzioni anche nella cappella regia, tuttavia crebbe la qualificazione tecnica dei chierici-notai; venne rinnovato e adeguato il formulario giuridico; migliorarono la lingua (un latino classicheggiante sempre più corretto) e l'aspetto esteriore degli atti, compresa la grafia. A partire dall'820, sotto Ludovico il Pio, l'ecclesiastico posto a capo del servizio di redazione degli atti imperiali divenne un personaggio influente nella corte, spesso scelto dall'imperatore tra i suoi collaboratori politici. Egli ebbe dapprima il titolo di *archinotarius* (ar-

cinotario) o *summus cancellarius* (sommio cancelliere); verso la metà del secolo prevalse quello di arcicancelliere che venne conservato anche nell'organizzazione amministrativa dell'impero germanico, erede per tanti aspetti di quello carolingio, e nei regni, ad esso collegati, d'Italia e di Borgogna.

La qualifica di cancelliere risale all'organizzazione burocratica dell'impero romano, in cui designava il custode dei cancelli che nei tribunali separavano il giudice dal pubblico, e poi per estensione il segretario che redigeva i verbali del processo. Con tale significato il termine venne usato anche nel regno franco, sotto Merovingi e Carolingi. A corte esso designò anche l'estensore degli atti regi, forse con una sfumatura di superiorità rispetto alla qualifica di notaio, che pure è attestata, il che può spiegare la sua adozione per designare il capo di tutto il servizio. Dalla parola cancelliere deriva il termine «cancellaria», che nell'uso moderno, anche in quello medievale a partire dalla fine del XII secolo, indica l'ufficio deputato alla produzione degli atti sovrani. Questo termine viene talvolta usato per comodità, sebbene impropriamente, anche in riferimento a tempi e ad ambienti in cui non esisteva ancora nelle corti un vero ufficio autonomo destinato alla produzione dei documenti.

L'arcicancelliere non partecipava direttamente all'allestimento degli atti. Egli era piuttosto il capo politico che il capo tecnico del servizio. Questa seconda funzione veniva esercitata da un notaio che soprintendeva all'attività degli altri notai, e che spesso sostituì l'arcicancelliere anche in quella che in teoria restava la sua funzione caratteristica nel processo di produzione degli atti, la *recognitione*, cioè il controllo finale sul documento completo. Ad essa si fa sempre riferimento nell'ultima riga dei diplomi sovrani, che doveva essere apposta dall'arcicancelliere stesso, sebbene spesso fosse vergata in sua vece dal notaio capo. Dalla fine dell'età carolingia quest'ultimo assunse sempre più frequentemente il titolo di cancelliere; perciò nella riorganizzazione del servizio al tempo del rinnovamento dell'impero in Germania, sotto gli Ottoni, la gerarchia dei funzionari di cancelleria risulta la seguente: l'arcicancelliere, normalmente un arcivescovo, per lo più della sede di Magenza, era un personaggio politico di altissimo rango, collaboratore diretto del sovrano, i cui rapporti di servizio con la cancelleria si allentarono sempre più, almeno fino all'epoca di Federico Barbarossa, quando gli arcicancellieri dell'impero ripresero per qualche tempo la direzione della cancelleria.

Suo diretto subordinato era il cancelliere, che era il vero capo operativo della cancelleria; anch'egli ecclesiastico, proveniente spesso da una carriera interna, ma sovente compensato per i suoi servizi con qualche importante carica ecclesiastica, spesso un vescovato. Questi risiedeva a corte e riceveva istruzioni tanto dall'arcicancelliere quanto dal sovrano. Era lui il custode del sigillo con cui si autenticavano gli atti.

Dal cancelliere dipendevano i notai, il cui compito consisteva soprattutto nel preparare il testo secondo opportune forme letterarie e giuridiche; essi potevano poi redigerlo materialmente oppure passare o dettare la minuta a uno scriba che provvedeva a stendere l'atto in forma compiuta (*in grossum* o *in mundum*). Una più accentuata divisione di competenze tra il personale della cancelleria si riscontra solo a partire dal XII secolo, quando compaiono funzioni specializzate come quella del *registrator* (addetto alla registrazione degli atti) e del *sigillator* (addetto all'applicazione del sigillo).

Un'altra istituzione sovrana che nel medioevo ebbe una cancelleria complessa fu il papato. Le forme e le pratiche in essa originariamente seguite erano quelle degli uffici amministrativi imperiali. Lo stesso nome con cui inizialmente venne indicato l'ufficio papale, *scrinium*, corrisponde a quello degli uffici imperiali. Il personale era costituito da un gruppo di notai o *scripiani* organizzati in *schola* (cioè in associazione professionale) sotto la guida di un *primicerius notariorum* (primicerio dei notai). Dalla fine del l'VIII secolo, gli atti da loro redatti venivano autenticati da alti ufficiali della curia papale, i «giudici palatini», che svolgevano la funzione di *datari*, cioè apponevano in calce al documento la datazione, introdotta dalla formula «datum per manus» (dato per mano di...) col nome e il titolo del giudice operante. Questa indicazione aveva la stessa funzione della ricognizione nei documenti imperiali.

Gli ufficiali palatini rappresentavano la nobiltà cittadina nell'amministrazione papale. Perciò nel corso del IX secolo i papi cercarono di istituire un responsabile del servizio di cancelleria che dipendesse solamente da loro, individuandolo nel bibliotecario della Sede apostolica, che aveva come compito d'ufficio anche quello di archivistica, cioè di conservatore dei documenti. La carica, rivestita solitamente da un cardinale vescovo, acquistò progressivamente importanza, ma non soppiantò l'influenza dei giudici palatini se non alla fine del X secolo. È infatti solo dal

983 che il bibliotecario figura come unico datario degli atti papali.

Nel corso dell'XI secolo l'organizzazione della cancelleria papale venne progressivamente trasformata. Per imitazione della cancelleria imperiale si sperimentò l'istituzione di un cancelliere che doveva esercitare le veci del bibliotecario come capo effettivo del servizio; anche il cancelliere era un cardinale, diacono o prete, che talvolta veniva sostituito da un rappresentante. Inoltre furono modificati l'organizzazione e il ruolo dei notai. Accanto alle tradizionali figure professionali che continuavano a portare il titolo di notai e scrinari e che conservavano legami con l'organizzazione cittadina, vennero impiegati anche notai che seguivano i papi nei loro spostamenti fuori Roma ed erano legati esclusivamente alla loro autorità. I papi tedeschi imposti dall'imperatore Enrico III portarono inoltre notai e cancellieri transalpini, che modificarono l'aspetto tradizionale del documento papale, rendendolo simile al diploma imperiale.

Nel XII secolo queste innovazioni si consolidarono. I notai del servizio papale si distinsero nettamente dai notai e dagli scrinari di vecchia tradizione, che persero il loro ruolo nella cancelleria, divenendo scribi cittadini. Il cancelliere divenne stabilmente il capo della cancelleria e verso la metà del secolo fu affiancato e spesso sostituito da un vicecancelliere, dato che il suo titolo, come nell'impero, aveva assunto carattere onorifico. Non esisteva peraltro ancora una netta divisione di funzioni tra i vari impiegati della cancelleria. Questa venne introdotta con la riorganizzazione del servizio realizzata durante il pontificato di Innocenzo III (1198-1216) per far fronte alla crescente richiesta di privilegi, concessioni, giudizi, proveniente da tutta la cristianità. Gli uffici vennero distinti e collegati in un'organizzazione burocratica. Si abbandonò la nomina del cancelliere, affidando tutta la responsabilità del servizio al vicecancelliere, spesso un tecnico esperto di diritto, che non rivestiva un alto grado ecclesiastico e doveva giurare di essere fedele al papa nello svolgimento delle sue funzioni. Col vicecancelliere collaborava direttamente un gruppo di sei o sette notai *domini papae* (notai papali), assistiti da un *auditor litterarum contradictarum* (uditore dei documenti contestati) e da un *corrector* (correctore). Essi accoglievano le istanze presentate alla sede papale, le vagliavano e le sottoponevano al papa, predisponendo i provvedimenti relativi in base alle sue deliberazioni. Erano assistiti dagli *abbreviatori*, che stendevano le minute dei documenti, che poi i *distributori* assegnavano agli *scrittori*, orga-

nizzati in collegio e legati da un giuramento al vicecancelliere. A questi ultimi spettava la stesura in forma definitiva degli atti. L'apposizione della bolla era compito di un apposito ufficio, la *Bullaria*, ma prima il correttore verificava il documento e poteva farlo riscrivere a spese assistiti nella procedura da procuratori accreditati presso la curia, che potevano impugnare il testo non ancora bollato, se questo non corrispondeva alle aspettative dell'interessato, nell'udienza dell'*auditor litterarum contradictarum*, che da ciò prendeva il nome. Gli atti, o quanto meno le loro minute, venivano trascritti in registri conservati nell'archivio papale, che consentivano di tenere memoria dell'intero movimento di concessioni e sentenze; una pratica non nuova, ma che solo a partire dalla riforma di Innocenzo III divenne sistematica e obbligatoria. Tutto l'apparato della cancelleria dipendeva direttamente dal papa.

Un'ulteriore accentuazione dell'organizzazione burocratica ebbe poi luogo nel periodo avignonese, quando le competenze e il personale furono differenziati anche in rapporto alla natura degli atti, separando l'espletamento delle pratiche di concessione da quelle di giustizia. Anche la registrazione degli atti venne allora differenziata per materia. Dopo le trasformazioni del XIII secolo la cancelleria papale costituì l'organizzazione burocratica più complessa ed evoluta esistente nel medioevo.

Le cancellerie dei re e principi erano infatti assai meno articolate. Fino al XIII secolo esse consistevano per lo più di pochi scribi ecclesiastici che stendevano gli atti senza distinzione di competenze, sotto il controllo di un cancelliere, che era il custode del sigillo. A partire dal XIII, e soprattutto nel XIV secolo, anche le cancellerie regie in Francia e Inghilterra articolarono comunque le funzioni e impiegarono un maggior numero di addetti, sempre più frequentemente reclutati tra i laici esperti di diritto.

Dopo queste essenziali indicazioni sugli uffici che provvedevano alla redazione degli atti pubblici, si darà ora qualche notizia sull'aspetto, la composizione e le parti essenziali del documento pubblico medievale, facendo riferimento soprattutto ai documenti imperiali e regi. Si può iniziare dalle forme esteriori, cioè da quel complesso di caratteristiche che i diplomaticisti chiamano «*caratteri estrinseci*» dell'atto. Essi riguardano innanzi tutto il materiale su cui gli atti venivano redatti. Nell'antichità era stato normale usare fogli di papiro; ancora gli atti dei re merovingi erano

scritti sul papiro, che però doveva essere importato dalle regioni di produzione, principalmente l'Egitto. Quando i collegamenti commerciali divennero difficili, rendendo costoso e incerto l'approvvigionamento, si diffuse l'uso della pergamena, già conosciuta del resto anche nel mondo classico fin dal II secolo a.C. (essa prende infatti il nome dalla città asiatica di Pergamo, dove il re Eumene II — 197-159 a.C. — la fece usare per i libri della sua biblioteca). La pergamena è una membrana ricavata dalla pelle di diversi animali (capretto, pecora, vitello), essiccata e sottoposta a lavorazioni particolari per lasciarla e sbiancarla. Essa aveva il vantaggio di poter essere prodotta dovunque, anche se era costosa e quindi di uso limitato; inoltre era assai più resistente all'usura del papiro. Divenne perciò l'unico supporto utilizzato nel medioevo per ogni scrittura destinata a durare; dunque, oltre che per i documenti, anche per i libri. Il papiro restò in uso solo in poche regioni italiane, che lo ricevevano dalla Sicilia; in particolare furono redatti su papiro i documenti papali fino alla prima metà dell'XI secolo.

La pergamena fronteggiò bene anche la diffusione della carta, importata in Occidente verso l'XI secolo e talvolta sperimentata come materiale scrittorio per i documenti, ad esempio in Sicilia nel XII secolo, ma a lungo considerata troppo deperibile per i fini della documentazione.

La scrittura è un altro elemento che caratterizza l'atto pubblico. Bisogna ricordare che i documenti, come ogni altro tipo di testo scritto, erano redatti a mano e che la grafia poteva avere forme e tracciati diversi secondo le occasioni in cui veniva usata, come del resto accadeva ancora nel nostro secolo prima della diffusione delle macchine da scrivere. La scrittura utilizzata negli atti pubblici medievali non solo era tracciata con particolare regolarità ed eleganza, curando l'allineamento delle righe e l'inquadratura del testo nella pagina, ma spesso seguiva un canone diverso rispetto alle scritture correnti, nell'intento di conferire al documento un'apparenza ricercata e solenne.

L'atto pubblico era solitamente completato con segni grafici o annessi che avevano la funzione di convalidarne l'autenticità e rialzarne il decoro. Caratteristico è il monogramma, una figura formata dalle lettere che componevano il nome dell'autorità emanante, collegate tra loro non in successione lineare, ma in modo da formare una specie di cifra araldica. Il monogramma, che nella tarda antichità era usato anche dai privati, ad esempio come mar-

chio di proprietà sugli oggetti preziosi, venne adottato dai re merovingi come segno di autenticazione dei loro atti e restò poi in uso per tutto il medioevo. Un altro segno della stessa natura era la rota, che figura nei documenti papali a partire dal 1049, e che consisteva, come dice il nome, in un doppio circolo all'interno del quale una croce spartisce quattro campi nei quali erano scritti i nomi degli apostoli Pietro e Paolo e quello del papa regnante. I cancellieri e gli arcicancellieri completavano spesso la loro sottoscrizione con complicati segni grafici che avevano anch'essi valore di autenticazione. Complemento essenziale del documento era infine il sigillo che corredeva gli atti delle autorità pubbliche. Esso poteva essere di cera o di metallo (in questo secondo caso solitamente era di piombo; assai più raramente d'oro) e poteva essere applicato direttamente sulla pergamena oppure appeso ad essa mediante una cordicella di canapa o di seta. La scelta di ognuno di questi elementi variabili, era in relazione con il rango dell'autorità emanante e con la natura del documento. I sigilli presentano poi un'enorme varietà di immagini. Essi raffigurano solitamente l'autorità emanante nella sua veste ufficiale, con tutte le insegne del suo stato. Perciò la figura, se il sigillo aveva una figura, era estremamente curata e controllata giacché ogni dettaglio aveva un significato simbolico, e concorreva a qualificare la natura, il rango, le rivendicazioni dell'autorità che vi era raffigurata.

Sono questi i principali caratteri estrinseci del documento pubblico medievale. Ma anche il testo veniva redatto seguendo norme che miravano a conferirgli autenticità e solennità. Si dovrà tenere conto dunque anche dei caratteri «intrinseci» del documento, che sono insiti nel testo. Se ne descriveranno i principali sempre facendo riferimento al diploma imperiale o regio tipico.

Invocatio. L'atto pubblico si apre con un'invocazione alla divinità, nel cui nome vengono prese le deliberazioni e steso il documento. Essa si compone normalmente di due elementi: l'invocazione simbolica, costituita da una croce o da un segno più elaborato, il *chrismon*, risultante dall'intersezione delle lettere greche *chi* (X) e *rho* (P), iniziali del nome di Cristo. Ad esso seguiva l'invocazione verbale, della Trinità o di Cristo, introdotta nei diplomi sovrani sotto Carlomagno.

Intitulatio. Segue l'indicazione del nome e dei titoli dell'autorità che emana il documento; queste formule sono assai importanti

non solo per identificare l'autore del documento stesso, ma per la storia delle idee giuridiche e politiche del medioevo. L'*intitulatio* era una sorta di autoqualificazione dell'autorità, un'espressione ufficiale dell'idea che essa aveva della propria natura, del proprio rango, della tradizione in cui si inseriva. I titoli di autorità furono molto curati nel medioevo, fin dall'età barbarica. Nell'età carolingia al titolo regio venne aggiunta la formula di devozione, «per grazia di Dio», «per volontà di Dio», che restò poi stabilmente in uso. Essa non solo esprimeva la devozione del sovrano, ma soprattutto attribuiva origine divina al suo potere e valeva perciò spesso come rivendicazione di autonomia; un'autorità subalterna non poteva infatti pretendere di aver ricevuto il suo potere da Dio, ma doveva riconoscerlo da un sovrano o da un principe superiore. Se si dichiarava potente per grazia di Dio, come spesso accadeva nelle fluide situazioni politiche del medioevo, con ciò stesso rivendicava autonomia rispetto ai poteri costituiti con cui aveva a che fare.

Inscriptio (iscrizione o indirizzo). Seguiva l'indicazione del destinatario, persona o ente, col suo nome, i titoli, le qualifiche ufficiali. Questa parte del documento può avere dunque lo stesso interesse della *intitulatio*, in rapporto alla qualificazione giuridica e ideologica del destinatario e ai suoi rapporti con l'autore del documento. Sotto quest'ultimo aspetto, è caratteristico del medioevo l'uso di ricorrere ai termini della parentela per definire i rapporti tra le autorità, ad esempio rivolgendosi a potestà di pari rango come a fratelli, e a potestà inferiori come a figli. Una stilizzazione che ricorre frequentemente nei documenti ecclesiastici, ma che fu usata anche dagli imperatori bizantini e talvolta, per imitazione, da quelli occidentali. Il destinatario poteva essere personale e collettivo (ad esempio «a tutti i fedeli di Cristo», oppure «a tutti i duchi e i conti» dell'impero), quando l'atto conteneva disposizioni di valore generale.

Salutatio. Un'espressione di saluto, benevolenza o di ossequio completava la parte iniziale del documento, talvolta concludendo con una sintetica formula di perpetuità o di «apprecazione» (augurio), come «in perpetuum» (in perpetuo); «feliciter» (felice-mente); «amen» (così sia).

Il complesso delle clausole che si sono descritte costituisce il «protocollo» del documento, cioè la sezione iniziale che presenta

le parti coinvolte nell'atto. L'invocazione e l'intitolazione, che normalmente occupavano la prima riga del documento, erano spesso tracciate con lettere più alte e più stilizzate di quelle usate nel testo, per conferire solennità anche esteriore alla proclamazione di autorità che contenevano.

L'esposizione del contenuto giuridico dell'atto costituiva quello che si chiama *testo* in senso vero e proprio. Anch'esso era articolato in parti che rispondevano ad un'ordinata presentazione delle circostanze.

Iniziava con l'*arenga* o preambolo, costituita da una sentenza di natura religiosa, morale, giuridica, che evidenziava l'opportunità, il significato, i meriti caratteristici della concessione sovrana. Nonostante le arenghe finissero per ripetere un numero di concetti limitato e ricorrente, tuttavia esse hanno grande interesse per la definizione della teoria della sovranità e per la presentazione delle funzioni e della qualità del potere. L'*arenga* infatti si riferisce normalmente alle virtù e ai sentimenti benefici del sovrano, utilizzando spesso richiami biblici o classici, e ne costituisce quasi un ritratto idealizzato.

Segue la *promulgatio* o *notificatio* (notificazione), un'espressione di pubblicazione («sappiano tutti che»), la quale introduce la *narratio* (narrazione o esposizione) in cui vengono esposte le circostanze che hanno indotto l'autore a compiere l'azione giuridica. In essa si fa riferimento all'eventuale richiesta presentata dall'interessato, all'intervento di personalità influenti intercedenti in suo favore; si descrivono i beni e diritti richiesti. Questi dati definiscono la sostanza dell'atto e sono essenziali per conoscere gli interessi dei destinatari, il loro rapporto con l'autorità e con le persone che la circondavano. La decisione vera e propria è comunque esposta nella parte successiva dell'atto, la *dispositio* o *dispositivo*, introdotta da un verbo deliberativo come «ordiniamo», «dominiamo», «concediamo», che manifesta la natura dell'atto e spesso ripete la descrizione dei beni e dei diritti già fatta nella *narratio*, facendo seguire eventualmente una serie di clausole che specificano le condizioni giuridiche del godimento del bene o del diritto.

Il testo del documento si conclude con una formula di sanzione (*sanctio*) che rafforza la disposizione, minacciando pene spirituali o temporali per i trasgressori e violatori di essa (i diplomati sovrani prevedevano spesso un'ammenda in moneta o in metallo prezioso da versare al tesoro regio e alla parte lesa) e una *cor-*

roboratio (corroborazione) che annunzia gli accorgimenti messi in atto per garantire l'autenticità dell'atto, consistenti di solito nell'apposizione del sigillo e nella convalida fatta dallo stesso sovrano. Il documento termina infatti con una serie di formule e segni che servivano a confermarne l'autenticità, e con la datazione. Questa parte finale, chiamata *escatocollo* o *protocollo* finale, comprende: l'eventuale sottoscrizione dell'autorità emanante, talvolta apposta per esteso, più spesso sostituita dal monogramma, in cui l'autore inseriva di propria mano un tratto, a conferma dell'atto (non sempre però il segno dell'autore era autografo; quando le cancellerie divennero organizzazioni complesse, esso venne frequentemente apposto da un ufficiale delegato alla *subscriptio* o sottoscrizione); la ricognizione apposta dal responsabile dell'ufficio di cancelleria o da un suo rappresentante, che dichiarava di aver verificato il documento e constatato la sua regolarità.

L'atto era datato solitamente facendo riferimento agli anni di regno dell'autorità emanante (primo, secondo, terzo anno di regno), calcolati dal giorno di accesso al potere (incoronazione, consacrazione; più raramente dall'elezione); altre indicazioni potevano rendere più chiara la datazione. Bisogna però tener presente che l'uso di far riferimento agli anni dell'era cristiana non era molto diffuso, il che determina spesso la necessità di riportare le indicazioni cronologiche dell'atto al nostro sistema di datazione attraverso calcoli che richiedono una certa esperienza. Questa parte degli atti, tanto pubblici che privati, è oggetto di una speciale disciplina, che rientra nell'ambito delle scienze diplomatiche, cioè la *chronologia*. Solo raramente un atto di autorità recava le sottoscrizioni di testimoni; l'autorità pubblica infatti fonda il diritto in virtù della sua stessa natura, e non ha bisogno della testimonianza delle persone private per accrescere l'attendibilità dei suoi atti, che sono garantiti dal fatto stesso di essere stati redatti nella cancelleria. Sottoscrizioni testimoniali potevano essere apposte agli atti delle maggiori autorità per conferire ad essi particolare solennità, come avveniva con le sottoscrizioni dei cardinali nelle bolle pontificie; diverso valore hanno le sottoscrizioni che figurano talvolta nei documenti emanati da autorità subalterne, o da personaggi la cui figura istituzionale non era ben chiara, o ancora in particolari situazioni di debolezza politica o novità del potere, come nel caso dei re di Francia, che nel X e XI secolo facevano sottoscrivere i loro atti dai vassalli.

I documenti pubblici sono testimonianze fondamentali per la

storia del potere e dei potenti nel medioevo. Si può dire che attraverso di essi si coglie l'esercizio quotidiano dell'attività di governo, e si integrano in modo sostanziale le notizie sugli eventi politici che vengono date dalle fonti cronistiche. In particolare si possono individuare le relazioni di sovrani e signori con gli enti ecclesiastici e le persone di rango dei loro domini, cui normalmente erano destinati i diplomi; si può ricostruire almeno in parte l'organizzazione e la composizione delle corti, non solo della cancelleria, attraverso la menzione delle alte personalità del seguito del sovrano che spesso intercedevano a favore di coloro che chiedevano una concessione. Le istituzioni di governo lasciano traccia nei titoli di rango e funzione che vengono attribuiti ai personaggi menzionati negli atti. Dalle formule di datazione, che normalmente menzionano anche il luogo in cui il diploma è stato redatto, si ricavano notizie sulle residenze e gli spostamenti dei sovrani, grazie alle quali è possibile controllare e completare i dati offerti dalle fonti cronistiche, ma anche ricostruire l'organizzazione dei domini regi, l'esistenza di palazzi pubblici, il tracciato delle strade lungo le quali avvenivano gli spostamenti; perfino le residenze preferite dei sovrani.

Si è anche visto come diversi elementi, estrinseci e intrinseci, degli atti pubblici consentono di ricostruire le idee correnti sul potere tanto negli aspetti giuridici e istituzionali come in quelli ideologici. Le cancellerie furono, oltre che uffici amministrativi, centri culturali di alto livello, in cui venivano elaborate le teorie della sovranità che avevano poi avallo ufficiale. Arcicancellieri e cancellieri furono spesso personalità di spicco, non solo nel campo giuridico che era il loro specifico, ma anche in quello letterario; si potrà ricordare l'esempio famoso di Pier delle Vigne, protonotaro, cioè arcicancelliere di Federico II nel regno di Sicilia, che non solo fu per gran parte l'ideatore della propaganda politica del sovrano, ma partecipò alla vita culturale della corte componendo anche poesie in volgare. Lo studio delle cancellerie perciò non riguarda esclusivamente la loro organizzazione burocratica, ma anche la personalità intellettuale e politica dei loro componenti e costituisce un aspetto della più generale storia della cultura dell'epoca.

2. L'atto privato

Si è già detto che l'atto privato è la registrazione scritta della volontà di uno o più soggetti che esercitano diritti o stabiliscono accordi su materie rientranti nella sfera del diritto privato. Per capire in concreto a quale tipo di diritti si faccia riferimento con questa definizione, si pensi alla proprietà di un immobile o di un fondo rustico, che può essere venduta, acquistata, donata, ceduta in uso a titolo gratuito o oneroso, trasmessa in eredità; altrettante occasioni per stendere un atto scritto, nel passato come nel presente. Dal punto di vista giuridico, un problema fondamentale degli atti privati è quello della loro funzione in rapporto al negozio cui si riferiscono: in particolare è importante distinguere se l'atto scritto è una semplice memoria del negozio avvenuto oppure se ha la forza di una prova, cioè fonda e testimonia di per sé l'esistenza del diritto di cui tratta.

In questo secondo caso, l'atto privato assume validità pubblica, impegna cioè la società a riconoscere i diritti che esso documenta e l'autorità costituita a tutelarli. Si può dire che la storia della documentazione privata nel corso del medioevo è caratterizzata proprio dall'evoluzione della funzione sociale e della natura giuridica dell'atto scritto.

In età imperiale romana, già esisteva la prassi di ricordare con un testo scritto i negozi giuridici dei privati. Queste scritture, stese da scribi privati (*notarii*) o da scrivani pubblici a pagamento (*tabellioni*), non avevano peraltro valore legale di prova. L'esistenza del negozio era garantita dai testimoni presenti al contratto e solo questi facevano fede in giudizio.

All'epoca di Costantino la prassi della documentazione venne modificata adottando procedure atte a garantire l'autenticità delle scritture private e conferire loro valore testimoniale. Le amministrazioni pubbliche, centrali, provinciali e municipali (le «*curie*»), furono autorizzate a ricevere gli atti stipulati tra privati, conservati e tranne all'occorrenza copie autentiche dotate di validità pubblica. Il deposito della scrittura privata nell'ufficio era chiamato *insinuazione*. Era una procedura costosa, che non veniva sempre seguita, ma che aveva vantaggi evidenti e veniva menzionata nell'atto stesso quando era compiuta.

Essa venne abbandonata con la crisi delle istituzioni romane dopo le invasioni barbariche; già si è detto che i barbari avevano sistemi di pubblicizzazione dei diritti individuali basati sul princ-

prio della notorietà assicurata dalle assemblee locali e dalla memoria sociale. Tuttavia anche sotto il dominio dei barbari, la società romana mantenne, nei limiti in cui fu necessario e possibile, le proprie usanze documentarie; mantenne perciò la prassi dell'atto scritto, anche se le occasioni di ricorrervi divennero molto più rare. Scrivani, *notarii*, *tabellioni*, continuarono ad esistere nei territori romani dominati dai barbari, i quali per parte loro, adottarono progressivamente la pratica della documentazione scritta anche nell'ambito del diritto privato. Si ripropose perciò, nelle nuove strutture politiche, il problema della validità degli atti privati.

I modi in cui esso venne affrontato e risolto possono essere descritti facendo riferimento alla situazione italiana che non solo è molto articolata, ma presenta una linea evolutiva da cui nascono le soluzioni che successivamente furono adottate in molti altri paesi europei.

Come si sa, l'Italia venne divisa dall'invasione longobarda in due aree; una rimasta sotto il governo bizantino in cui la società romana mantenne la sua organizzazione senza dirette influenze germaniche; l'altra caratterizzata, oltre che dal dominio longobardo, da una società mista romano-germanica che dovette ricostituire nuove forme organizzative ed istituzionali.

Nei territori bizantini, incentrati intorno alle città di Ravenna, Roma e Napoli, continuarono ad operare gli scrittori pubblici di documenti, conservando per lo più la qualifica di *tabellioni*, organizzati in collegi professionali che curavano la preparazione tecnica dei propri membri e cercavano di garantire con vari espedienti l'autenticità degli atti rogati. Così a Ravenna il procedimento dell'*insinuazione* fu praticato, o almeno ricordato, fino al X secolo; a Napoli il collegio degli scribi pubblici, che là si chiamavano *curiali*, tenne un archivio in cui venivano conservate le minime degli atti da cui si potevano trarre copie. A Roma e a Napoli gli scribi utilizzarono per la stesura degli atti una scrittura diversa da quella comune, resa sempre più elaborata e artificiosa, quasi per garantire con essa l'autenticità degli atti. Nel X e XI secolo la scrittura *curialesca* napoletana era divenuta pressoché incomprendibile per chi non faceva parte del collegio dei curiali.

Nei territori conquistati dai longobardi, insieme alle curie municipali vennero meno anche i collegi professionali, sicché gli estensori di carte private, pur continuando ad esistere, operarono individualmente, senza il supporto o il controllo di un'organizzazione; anche l'accesso alla professione avveniva per apprendistato

individuale piuttosto che attraverso un curriculum definito. Questi scrivani non avevano più un titolo professionale determinato; per lo più si qualificavano come *scriptor*, *scriba* e anche *notarius*; quest'ultimo termine indicava anch'esso semplicemente lo scrittore di documenti, sebbene fosse impiegato anche per indicare gli scrittori al servizio del re (*notarius domini regis*, *notarius regiae potestatis*) o di altre autorità pubbliche come i duchi.

La redazione delle carte (*charta* o *chartula*) è il termine tecnico che indica all'epoca l'atto privato) avveniva nel modo più semplice. Lo scrivano registrava la volontà delle parti addirittura in forma di discorso diretto («Io Tale dono, offero, vendo», e via dicendo) probabilmente sulla base di appunti che poi sviluppava servendosi di formulari tradizionali, talvolta raccolti in manuali. Una volta steso il testo, lo consegnava alle parti interessate, senza tenerne copia per sé. Il documento originale, l'unica testimonianza del negozio avvenuto, oltre al ricordo che potevano serbarne i testimoni e lo stesso estensore del documento, veniva conservato dalle parti interessate. È evidente perciò che l'atto era esposto a vari rischi, di perdita, di sottrazione, ma anche di alterazione frodolenta. Gli scrivani stessi potevano del resto redigere atti falsi o in contrasto con le leggi: di entrambe le eventualità i re longobardi si preoccuparono stabilendo pene per l'uno e per l'altro abuso.

Sembra che in certe occasioni per dare autenticità e validità pubblica al contenuto di un atto si ricorresse all'espediente di far presentare le parti in un tribunale, dove a seguito di un dibattimento, spesso fittizio, il giudice riconosceva il diritto in questione e dava ordine allo scriba del tribunale di stendere un verbale che faceva fede su esso. Questa macchinosa procedura sarebbe stata in seguito sostituita da una semplice dichiarazione resa dalle parti davanti al giudice, egualmente registrata in un atto scritto del tribunale. In realtà, tra i longobardi del ducato di Benevento, nel IX secolo il giudice interveniva addirittura alla stesura dell'atto sottoscrivendolo, e autenticando così il negozio.

Il principio che sottostà a queste varie pratiche nell'area longobarda è che l'atto, anche se steso in presenza di testimoni, non ha validità pubblica e può riceverla soltanto dall'autorità giudiziaria. Il principio venne confermato e perfezionato dal governo carolingio in Italia. Gli estensori degli atti vennero allora sottoposti a un maggior controllo da parte dell'autorità pubblica, che ne sorvegliò la preparazione professionale e subordinò l'esercizio della

Loro attività ad una nomina da parte dei conti o dello stesso re. Il titolo di notaio, spesso accompagnato da specificazioni che mettevano in rilievo l'origine pubblica della funzione (notaio del sacro palazzo; notaio del re) divenne quello più frequente. Venne anche stabilito che i notai non potessero rogare atti («rogare» è un termine tecnico che indica appunto la redazione del documento scritto) fuori dal distretto amministrativo nel quale risiedevano, che normalmente era la contea. I conti stessi ebbero propri notai, che redigevano gli atti di amministrazione, soprattutto i deliberati dei tribunali (placiti). Nonostante queste garanzie, peraltro, l'atto privato, pur risultando molto più attendibile di prima, aveva sempre bisogno di una convalida formale per poter assumere validità pubblica.

Bisogna ricordare ancora che sia nei territori romani che in quelli longobardi, le chiese provvidero spesso alla redazione degli atti che le riguardavano. Le curie arcivescovili di Roma e Ravenna ebbero propri scrivani di condizione ecclesiastica, anch'essi spesso designati col titolo di *notarii* (a Roma anche *scriinarii*), organizzati in un ufficio sotto la guida di un *primicerius*. Anche nell'Italia longobarda e poi carolingia le chiese vescovili ebbero notai propri, solitamente membri del clero, che occasionalmente rogavano anche gli atti dei privati.

I notai ecclesiastici non ebbero bisogno della nomina regia neanche nell'età carolingia. Gli atti che essi rogavano non avevano in sé un'attendibilità maggiore di quelli dei notai laici; in caso di necessità dovevano essere ratificati dal sovrano — che spesso lo faceva globalmente in base a elenchi presentati dagli stessi enti — o dal giudice. Tuttavia lo statuto religioso e il prestigio morale e sociale della chiesa conferivano credito particolare agli atti stipulati dai notai ecclesiastici. Al problema della validità pubblica degli atti privati vennero dunque date risposte diverse nelle diverse situazioni culturali e istituzionali dell'Italia, fondando le garanzie sull'autorità del collegio professionale o della chiesa, oppure sulla convalida dell'autorità statale.

Da questa complessa e per molti aspetti confusa situazione, nel corso del X e XI secolo vennero maturando nuovi criteri di autenticazione e pubblicizzazione dell'atto privato compilato in determinate condizioni. Le esperienze più significative ebbero luogo nelle città del regno già longobardo-carolingio, dove nonostante la crisi dell'autorità regia già accentratà alla fine del IX secolo, il sistema delle istituzioni restò formalmente in vigore. I no-

tai sempre più decisamente rivendicarono competenza di esperti del diritto, si qualificarono regolarmente col titolo di notai regi, che faceva riferimento a un'origine pubblica delle loro facoltà documentarie e sovente esercitarono anche le funzioni di giudice, cui tradizionalmente veniva riconosciuta la capacità di conferire validità pubblica agli atti privati. In quanto giudice il notaio poteva trovarsi nella posizione di convalidare gli atti da lui stesso rogati.

Un passo ulteriore verso l'acquisizione di capacità probatoria dell'atto notarile fu compiuto quando i notai cominciarono a conservare presso di loro una copia degli atti. La più antica testimonianza nota di quest'uso è il registro, o *protocollo*, del notaio genovese Giovanni Scriba, datato 1154, ma l'uso stesso dovette iniziare già qualche decennio prima. Se i notai trascrivevano gli atti che rogavano su propri registri e li conservavano, diveniva possibile il riscontro delle copie in mano alle parti con quella detenuta dal notaio, che faceva fede; di conseguenza l'atto poteva aver forza di prova senza passare attraverso complesse procedure giudiziarie. Accanto a queste innovazioni pratiche, la riflessione teorica sulle condizioni di autenticità degli atti giuridici, approfondita nel XII secolo sulla base del riscoperto diritto romano, valse a rafforzare la tendenza a riconoscere validità pubblica agli atti notarili. Così nel corso del XII secolo al notaio che, dopo un adeguato tirocinio professionale e in forza di un'autorizzazione conferita dal potere pubblico, stendeva gli atti in forme codificate e li conservava nella propria bottega, venne finalmente riconosciuta la *publica fides*, cioè la capacità di creare atti autentici e validi come prova legale, alla stessa stregua degli atti che uscivano dalle cancellerie delle autorità pubbliche ed ecclesiastiche. L'atto notarile assunse così natura di *instrumentum publicum*.

In questa trasformazione, che è alla base della funzione che il notaio ancora oggi svolge nella stipulazione di negozi tra privati, ebbe senza dubbio un'influenza decisiva l'evoluzione del sistema economico e dei rapporti sociali, che rese indispensabile poter contare su registrazioni rapide e garantite delle transazioni d'affari, dei rapporti patrimoniali, che divenivano sempre più frequenti e complessi, rispetto all'epoca precedente, in cui tutta l'economia aveva ruotato intorno al possesso della terra.

Con l'acquisizione della nuova competenza, la figura del notaio eliminò le altre figure di estensori di atti privati. Persero rilevanza e prestigio le corporazioni dei tabellioni con le loro arcaiche procedure, e anche le chiese progressivamente rinunciarono

ad avere propri notai. Cambiò anche la prassi della documentazione notarile. Il notaio scriveva direttamente nel suo registro i dati essenziali dell'atto: luogo, data, identità delle parti, termini del negozio, non trascrivendo le parole delle parti, come avveniva nell'alto medioevo, ma esponendo il negozio in forma oggettiva, secondo i termini del diritto. Questa sintetica formulazione dell'atto veniva chiamata *imbreviatura*. Da essa, a richiesta degli interessati, potevano essere ricavate redazioni estese, in forma più o meno completa, a seconda delle esigenze e della spesa. Un primo livello era quello della stesura in *grossum* (*instrumentum ingrossatum*) che sviluppava in caratteri chiari l'esposizione dell'atto, senza le clausole fisse e ripetitive (che venivano *ecceperate*, ossia richiamate in forma abbreviata); la redazione completa del testo era invece chiamata redazione in *mundum*, e il documento che acquisiva così la *publica forma* aveva un aspetto regolare e solenne, conferito dalla pergamena, dalla scrittura chiara e ordinata, dalla sottoscrizione del notaio completata con particolari segni di autenticazione. La fede dell'atto era peraltro sempre garantita dall'imbreviatura, che il notaio conservava nel suo studio e trasmetteva al continuatore della sua attività.

Vi era naturalmente la possibilità di frode anche in questo sistema documentario: un notaio disonesto poteva alterare l'imbreviatura o estrarne atti falsificati. Perciò tra il XIII e il XIV secolo, molti comuni istituirono registri ufficiali, chiamati *libri memoriali*, in cui venivano trascritti i contratti già registrati nei protocolli notari. Inoltre vennero istituiti gli archivi notari per conservare i registri di imbreviature dei notai alla fine della loro attività.

Insieme con l'estensione delle funzioni, si sviluppò l'organizzazione professionale dei notai. Nelle città comunali essi costituiscono un'influente corporazione che a Bologna, la città in cui l'organizzazione notarile fu più avanzata e precoce, è documentata già agli inizi del XIII secolo. Una delle finalità della corporazione era quella di preparare i futuri notai attraverso una scuola professionale e un tirocinio pratico nella bottega di un notaio esercitante. Alla preparazione grammaticale e retorica, per la quale ci si serviva di *artes* o *summae dicaminis*, redatte fin dal secolo XII, venne unita una formazione giuridica che comprendeva i principi del diritto romano. I manuali di formule utilizzati per la redazione degli atti vennero corredati di commentari giuridici. Il primo testo di questa natura risale al 1200-1205 (*Formularium tabellionum*) ed è anch'esso bolognese.

Si venne così configurando l'*ars notariae* (arte del notariato) distinta dalle altre professioni giuridiche e rivendicante fondamento teorico e dignità professionale completamente autonomi e paritetici. L'*Ars notariae* di Ranieri da Perugia (1226-1233) è il primo trattato che affronta e risolve i problemi emersi dalla pratica professionale del notariato. A metà del XIII secolo due illustri esponenti della corporazione notarile bolognese, Salatielle e Rolandino de' Passeggeri, svilupparono la teoria del notariato, configurando l'*ars notariae* come un settore del diritto civile. La *Summa totius artis notariae* di Rolandino ebbe diffusione europea, divenendo il testo base della professione notarile.

Fuori d'Italia il notariato si sviluppò con tempi e caratteri diversi nei vari paesi. Nella Francia meridionale, dove le tradizioni giuridiche e lo sviluppo sociale erano simili a quelli dell'Italia settentrionale, il notariato si affermò già nel corso del XII secolo con gli stessi caratteri di quello italiano, cioè con la capacità di produrre atti autentici. In Spagna l'influenza del diritto romano portò alla diffusione del notariato pubblico e del valore legale degli atti a partire dal XIII secolo. Altrove lo sviluppo fu più lento: in Germania il notariato pubblico cominciò a diffondersi nella prima metà del XIII secolo, ma per molto tempo convisse con la redazione di atti non legalizzati. La *publica fides* del notaio era condizionata alla concessione di una licenza in nome dell'imperatore o del papa.

Nella Francia settentrionale a lungo si ricorse a diversi sistemi di autenticazione, come le dichiarazioni delle parti davanti ai tribunali, il deposito degli atti in luoghi garantiti, la loro presentazione alle autorità comunali, signorili, ecclesiastiche o ai balivi del re perché vi apponessero il sigillo. Il principio dominante fu infatti che i documenti notari dovevano essere autenticati col sigillo di un'autorità giurisdizionale per avere validità pubblica. Solo alla fine del medioevo, sotto l'influenza del diritto romano e della crescente centralizzazione monarchica, i vari sistemi vennero sostituiti dal notariato di nomina regia, capace di produrre atti autentici.

La trasformazione delle modalità di redazione dell'atto privato determina una trasformazione sostanziale nella composizione e nella consistenza della documentazione a disposizione dello studioso moderno.

L'atto privato redatto in forma di originale singolo conservato dalle parti è sopravvissuto solo se sono conservati gli archivi delle

parti interessate. Questa condizione si è realizzata quasi esclusivamente per gli enti ecclesiastici, gli unici che abbiano avuto una durata e un'organizzazione tali da consentire la conservazione degli archivi da epoche tanto remote quanto è l'alto medioevo.

Archivi laici altomedievali sono invece praticamente sconosciuti anche se sappiamo che esistevano; ma non ci furono le condizioni per la loro conservazione ed essi sono dunque andati dispersi, a meno che non siano confluiti in qualche archivio ecclesiastico. Archivi privati laici si cominciano a possedere, in Italia, a partire dalla costituzione delle grandi famiglie della nobiltà che proseguono fino all'età moderna, e dunque non prima del XIII secolo.

Queste circostanze della trasmissione producono quella caratteristica deformazione dello studio dell'alto medioevo per cui tutti i fenomeni documentati dagli atti privati sono visti dalla parte delle istituzioni ecclesiastiche. Dipende invece dalle condizioni dell'economia il fatto che la massima parte della documentazione conservata riguardi la proprietà fondiaria.

Quando compaiono i protocolli notarili, la natura dell'informazione documentaria cambia in modo sostanziale. Sebbene continuasse l'uso degli atti scolti redatti su pergamena (uso che proseguì, sia pure sempre più sporadicamente, fino al XVII secolo), e questi siano pervenuti, come gli atti altomedievali, soprattutto negli archivi degli enti, sono i protocolli notarili che diventano la testimonianza più ricca e interessante, perché essi offrono uno spaccato della vita sociale ed economica assai più vario e multiforme degli archivi di enti. Il ricorso al notaio si diffuse enormemente nella società italiana del tardo medioevo; al notaio si presentavano persone di tutti i ceti per far registrare negozi di ogni genere: oltre alle transazioni immobiliari, anche accordi commerciali, prestiti finanziari, locazioni agrarie, affitti di case e botteghe, patti di matrimonio, testamenti, emancipazione dei figli maschi, promesse della più varia natura; si giunse a stendere un atto anche per l'acquisto di un sacco di castagne. Il notaio registrava giorno per giorno le relative imbreviature, man mano che arrivavano i clienti, componendo così nei suoi registri, straordinarie testimonianze della vita sociale nei suoi più vari aspetti.

Le caratteristiche formali dell'atto privato medievale ripetono in generale quelle dell'atto pubblico in forma semplificata e con qualche variante. Se ne darà qui una breve esposizione riferita alla forma più completa ed elaborata che se ne potesse redigere. Per

quanto riguarda i caratteri estrinseci, si ricorderà che l'atto era normalmente scritto su un foglio di pergamena. Anche per gli atti privati il papiro era stato abbandonato dopo il VII secolo per la difficoltà dell'approvvigionamento; solo a Ravenna e in qualche altro centro dell'Italia bizantina si continuò a utilizzarlo fino al IX secolo. La carta non trovò impiego come materiale dei documenti notarili che nell'età moderna. Anche i registri di imbreviature erano costituiti da fogli di pergamena. Nella redazione in *minudum* i notai usavano una scrittura regolare e leggibile che conferiva prestigio e attendibilità all'atto. Essi sottoscrivevano tracciando accanto al loro nome complicati segni grafici che servivano da riconoscimento e autenticazione. Raramente veniva adoperato un sigillo.

Per quanto riguarda il testo, esso presentava la stessa articolazione degli atti pubblici, sia pure in forma semplificata. Il protocollo iniziale conteneva formule di devozione spesso introdotte dal *christum* o dal segno di croce, e frequentemente anche la datazione, che peraltro poteva essere indicata anche alla fine del documento. Raramente il nome dell'autore figurava all'inizio del documento, come nell'*initulatio* dei documenti pubblici; più spesso esso era introdotto nel testo e precisamente nella *narratio*. Il testo del documento poteva iniziare con un preambolo che in forme più semplici dell'arenga esprimeva le motivazioni d'ordine morale o religioso che avevano indotto l'autore all'azione giuridica (cioè soprattutto nei documenti contenenti liberalità per enti religiosi). Seguiva quindi una formula di notificazione («sia noto a tutti») che introduceva la narrazione (*narratio*) cioè l'esposizione delle circostanze in cui l'azione giuridica era maturata (richiesta di una parte, accordi reciproci, deliberazione dell'autore), con la descrizione dell'azione stessa e del bene o dei diritti oggetto di essa. Seguiva la *dispositio* introdotta da un verbo dispositivo in cui veniva dichiarata la deliberazione dell'autore («vendo», «dono», «concedo») e nuovamente descritto il bene oggetto della transazione, con i termini di essa e le eventuali clausole limitative o condizionali. Potevano seguire formule di sanzione contro eventuali violazioni dell'atto da parte degli stessi contraenti o di terzi, anche in questo caso con pene spirituali o materiali. Il testo si concludeva con l'enumerazione delle formalità adottate per garantire l'autenticità dello scritto (*corroboratio*), consistenti soprattutto nella presenza e nelle sottoscrizioni dei testimoni e con la richiesta al notaio di redigere l'atto (*rogatio*).

L'escatocollo comprendeva le sottoscrizioni dei testimoni ed eventualmente, ma non sempre, delle parti; la datazione, se non era già stata espressa nel protocollo; la sottoscrizione del notaio, che convalidava l'intero documento.

Anche il documento notarile offre, oltre alle informazioni sulla propria struttura e genesi, sulle pratiche scritte e i quadri culturali in cui è stato redatto, una vastissima quantità di informazioni di prim'ordine su un largo ventaglio di aspetti e fenomeni della società medievale. Innanzi tutto sui negozi giuridici, sui diritti vigenti, le normative legali, la loro applicazione. Inoltre su aspetti generali come:

- genesi, composizione, estensione e sfruttamento dei patrimoni fondari di enti e persone;
- sfruttamento del suolo, culture agrarie, patri coloniali;
- caratteristiche degli abitati e delle abitazioni, che spesso sono descritte con le loro parti, la loro nomenclatura, gli elementi distintivi, talvolta anche le dimensioni;
- toponimi, che conservano traccia delle stratificazioni dell'insediamento, della natura e uso del suolo, della cultura della società locali (ad esempio dei culti religiosi);
- organizzazione istituzionale del territorio; gli atti menzionano spesso le circoscrizioni politico-amministrative o ecclesiastiche in cui si trovano le persone o i luoghi ricordati nell'atto;
- composizione della popolazione, attraverso l'indicazione della qualifica professionale, della provenienza, della nazionalità, della condizione giuridica, di uno o più intervenienti all'atto;
- antroponimi (cioè nomi di persone, con tutto il loro significato culturale), soprannomi (talvolta determinati dal ruolo sociale delle persone), cognomi;
- strutture familiari: genealogie, patrimonio, strategie matrimoniali, rapporti giuridici ed economici tra coniugi e tra genitori e figli;
- notizie biografiche (esistenza in vita, patrimoni, residenze, collegamenti sociali) su singole persone quando esse siano presenti in più documenti;
- mezzi di pagamento e sistemi monetari, spesso menzionati negli atti, come misura di valore dei beni o registrazione di pagamenti avvenuti o promessi in connessione con l'atto;
- alfabetizzazione dei partecipanti all'atto, che può essere valutata constatando la loro capacità di sottoscrivere di propria mano e la loro abilità nel farlo.

Anche la storia politica può essere illuminata dagli atti privati; poiché per molto tempo fu consuetudine datare gli atti facendo riferimento agli anni di regno dei sovrani riconosciuti nel luogo in cui l'atto veniva rogato, attraverso le datazioni si può individuare l'orientamento politico delle diverse regioni e località, ad esempio nei non rari casi di conflitto tra più pretendenti al potere sovrano, o in quelli di incertezza istituzionale.

Si comprende, anche da questa sommaria enumerazione, l'interesse degli atti privati come fonti della ricerca storica. Bisogna peraltro tener presente che le informazioni di cui si è parlato prendono consistenza e significato solo quando sono ricavate da un rilevante numero di atti; una singola notizia infatti non consente di individuare una situazione generale. La documentazione d'archivio deve essere dunque utilizzata per costruire complessi numericamente consistenti di testimonianze omogenee, che permettano di verificare la frequenza, la distribuzione e il variare nel tempo e nello spazio delle informazioni della stessa natura.

3. Bibliografia

Un'introduzione limpida ed essenziale allo studio della documentazione giuridica è A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, Jouvence, 1987; molte informazioni e spunti interessanti anche in P. Cammarosano, *Italia medievale. Strutture e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987 e in A. Petrucci, *Medioevo da leggere*, Torino, Einaudi, 1992.

Il testo ancora oggi fondamentale sulla diplomatica medievale è H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, 2 voll., Leipzig, 1912; utile anche il poco più recente A. de Bouard, *Manuel de diplomatique française et pontificale*, I. *Diplomatique générale*, Paris, 1929; II. *L'acte privé*, Paris, 1948. Sulla diplomatica degli atti pubblici una sintesi con discussione essenziale delle questioni più caratteristiche è L. Génicot, *Les actes publics*, Turnhout, Brepols, «Typologie des sources du Moyen Age Occidental, 3», 1972; sulla diplomatica pontificia P. Rabinkauskas, *Diplomatica pontificia*, Roma, Università Gregoriana, 1964; sull'attività culturale delle cancellerie e dei cancellieri si possono trovare spunti negli atti del congresso *Cancellaria e cultura nel medio evo. Comunicazioni presentate nelle giornate di studio della Commissione Internazionale di Diplomatica*, a cura di G.

Gualdo, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1990; uno studio che ha fatto scuola circa l'interpretazione dell'*initulatio* come documento per la storia giuridica e ideologica è H. Wolfram, *Initulatio*, I: *Latentische Königs- und Fürstentitel bis zum Ende des VIII. Jahrhunderts*, Graz-Wien, Böehlan, «Ergänzungsbände der Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 21», 1967, cui hanno fatto seguito altri due volumi con lo stesso titolo curati dallo stesso Wolfram con contributi di diversi studiosi; sul notariato italiano A. Petrucci, *Notari. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano, Giuffrè, 1958; M. Amelotti e G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, Archivio di Stato, «Studi storici sul notariato italiano II», 1975; G. Costamagna, *Il notariato nell'Italia settentrionale durante i secoli XII e XIII*, in *Notariato pubblico y documento privato: de los origines al siglo XIX*, Arti del VII Congresso internazionale di diplomatica, Valencia 1986, Valencia, 1989, vol. II, pp. 991-1008.

Prospettive di ricerca e indicazioni di metodo sugli atti privati sono esposti con grande ampiezza da C. Violante, *Lo studio dei documenti privati per la storia medievale fino al secolo XII*, in *Fonti medievali e problematica storiografica. Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 9° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (1883-1973)*, vol. I, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1976, pp. 69-129.

Capitolo settimo

Le monete

1. Le monete come testimonianza storica

Tra i molti tipi di documentazione materiale che concorrono alla conoscenza del medioevo, uno dei più suggestivi sono le monete, sia per il loro carattere di oggetto raro e prezioso, sia per il fascino che esercitano le immagini e le iscrizioni che vi sono impresses. Non a caso le monete sono state oggetto di collezione a partire almeno dall'umanesimo (ma già Petrarca ne aveva una raccolta) e ancora oggi sono una voce importante del mercato antiquario. Prime a suscitare l'attenzione dei raccoglitori furono le monete romane e greche, che con le loro immagini, ritratti, simboli, costituivano una sorta di illustrazione autentica della storia antica, particolarmente apprezzata dalla cultura classicistica che dominava nelle corti e nelle scuole. Dalla fine del Seicento il rinnovamento della cultura filologica e antiquaria riguardò anche le monete, fatte oggetto di studi sistematici. Si lavorò a identificare, classificare, confrontare i pezzi delle collezioni, facendoli conoscere anche attraverso cataloghi e pubblicazioni erudite. Si affinò la capacità di verificare la genuinità dei pezzi, giacché di pari passo col collezionismo si era sviluppata l'arte della falsificazione. Tra Settecento e Ottocento prese corpo una disciplina specialistica, la numismatica, che presto si interessò anche della monetazione medievale e moderna. Gli interessi antiquari restarono comunque dominanti; a lungo gli studi ebbero come principale obiettivo la realizzazione di cataloghi sempre più completi e precisi delle grandi collezioni pubbliche e private e la sistematica ricostruzione delle emissioni monetarie dei vari stati antichi e moderni. Tuttavia, poiché la moneta è uno strumento fondamentale della vita economica, progressivamente si venne affermando anche l'esigenza di sfruttare la documentazione numismatica per ricostruire e comprendere meglio gli aspetti economici del passato.